



<b>STRUTTURA</b>	<i>Direzione:</i> CICLO DEI RIFIUTI		
<b>PROPONENTE</b>	<i>Area:</i> RIFIUTI		
Prot. n. _____ del _____			
<b>OGGETTO: Schema di deliberazione concernente:</b>			
Annullamento in autotutela della D.G.R. 1063/2022 "L.R. 14/2022 - art. 3, c.6. Approvazione dei criteri per la determinazione della quota di rappresentanza dei comuni all'interno dell'ente di governo d'ambito territoriale ottimale per la gestione integrata dei rifiuti urbani e per il riparto dei conferimenti patrimoniali in favore dello stesso".			
_____ (GIGLIO FEDERICA) _____ (GIGLIO FEDERICA) _____ (AD INTERIM L. TOCCHI) _____ (W. D'ERCOLE) _____ L' ESTENSORE IL RESP. PROCEDIMENTO IL DIRIGENTE RESPONSABILE IL DIRETTORE REGIONALE			
<b>ASSESSORATO PROPONENTE</b>	MOBILITÀ, TRASPORTI, TUTELA DEL TERRITORIO, CICLO DEI RIFIUTI, DEMANIO E PATRIMONIO _____ (Ghera Fabrizio) L'ASSESSORE		
<b>DI CONCERTO</b>	_____ _____ IL DIRETTORE		
ALL'ESAME PREVENTIVO COMM.NE CONS.RE <input checked="" type="checkbox"/>			
<b>COMMISSIONE CONSILIARE:</b>  Data dell' esame:  con osservazioni <input type="checkbox"/> senza osservazioni <input type="checkbox"/>		<b>VISTO PER COPERTURA FINANZIARIA:</b> <input type="checkbox"/> IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE BILANCIO, GOVERNO SOCIETARIO, DEMANIO E PATRIMONIO  _____ (MARCO MARAFINI)	
<b>SEGRETERIA DELLA GIUNTA</b>		Data di ricezione <u>07/06/2023 - prot. 278</u>	
<b>ISTRUTTORIA:</b> _____ _____ _____ _____			
_____ IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO		_____ IL DIRIGENTE COMPETENTE	

\_\_\_\_\_ (BOCCIA MARIA GENOVEFFA)  
 IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA

\_\_\_\_\_ IL PRESIDENTE

**OGGETTO:** Annullamento in autotutela della D.G.R. 1063/2022 “L.R. 14/2022 - art. 3, c.6. *Approvazione dei criteri per la determinazione della quota di rappresentanza dei comuni all’interno dell’ente di governo d’ambito territoriale ottimale per la gestione integrata dei rifiuti urbani e per il riparto dei conferimenti patrimoniali in favore dello stesso*”.

## LA GIUNTA REGIONALE

SU PROPOSTA dell’Assessore Mobilità, Trasporti, Tutela del Territorio, Ciclo dei rifiuti, Demanio e Patrimonio;

VISTO lo Statuto della Regione Lazio;

VISTA la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 (Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale) e successive modifiche;

VISTO il regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 (Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale) e successive modifiche;

VISTO il D. Lgs. del 23 giugno 2011, n. 118, recante “*Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42*” e successive modifiche;

VISTA la Legge Regionale 12 agosto 2020, n. 11: “*Legge di contabilità regionale*”;

VISTO il Regolamento regionale 9 novembre 2017, n. 26 concernente “*Regolamento regionale di contabilità*” che, ai sensi dell’articolo 56, comma 2, della l.r. n. 11/2020 e fino alla data di entrata in vigore del regolamento di contabilità di cui all’articolo 55 della citata l.r. n. 11/2020, continua ad applicarsi per quanto compatibile con le disposizioni di cui alla medesima l.r. n. 11/2020;

VISTA la legge regionale 30 marzo 2023, n. 1, recante: “*Legge di stabilità regionale 2023*”;

VISTA la legge regionale 30 marzo 2023, n. 2, recante: “*Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2023-2025*”;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale 31 marzo 2023, n. 91, concernente: “*Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2023-2025. Approvazione del "Documento tecnico di accompagnamento", ripartito in titoli, tipologie e categorie per le entrate e in missioni, programmi, titoli e macroaggregati per le spese*”;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale 31 marzo 2023, n. 92, concernente: “*Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2023-2025. Approvazione del "Bilancio finanziario gestionale", ripartito in capitoli di entrata e di spesa e assegnazione delle risorse finanziarie ai dirigenti titolari dei centri di responsabilità amministrativa*”;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale 27 aprile 2023, n. 127, concernente: “*Indirizzi per la gestione del bilancio regionale 2023-2025 e approvazione del bilancio reticolare, ai sensi degli articoli 30, 31 e 32, della legge regionale 12 agosto 2020, n. 11*”;

VISTO il decreto legislativo Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 recante: “*Norme in materia ambientale*” e successive modifiche;

VISTO il Piano regionale di gestione dei rifiuti della Regione Lazio, approvato con Deliberazione del Consiglio regionale del 5 agosto 2020, n. 4;

VISTA la Legge Regionale 25 luglio 2022, n. 14 recante: “*Disciplina degli enti di governo d’ambito territoriale ottimale per la gestione integrata dei rifiuti urbani*”;

VISTO, in particolare, l'articolo 3, comma 1, della legge regionale 25 luglio 2022, n. 14, ai sensi del quale *“1. Al fine dell'organizzazione del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani è istituito, per ciascun ATO, l'Ente di governo d'ambito territoriale ottimale (EGATO) del quale fanno parte i comuni appartenenti al medesimo ATO.”*;

VISTO, in particolare, l'articolo 3, comma 4, della legge regionale 25 luglio 2022, n. 14, che prevede alla lettera a) che *“4. Sono organi dell'EGATO: a) l'Assemblea, composta dai sindaci dei comuni appartenenti all'EGATO ovvero da loro delegati individuati tra consiglieri o assessori comunali;”*;

VISTO, in particolare, l'articolo 3, comma 6, della legge regionale 25 luglio 2022, n. 14, che prevede che *“6. La Giunta regionale, con propria deliberazione, da adottarsi, sentita la commissione consiliare competente, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, definisce, tenuto conto del peso demografico di ciascun comune, della relativa estensione territoriale nonché della dotazione di eventuali impianti di raccolta, trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani e dell'adozione di misure per il raggiungimento degli obiettivi relativi alla raccolta differenziata, i criteri per determinare la quota di rappresentanza dei comuni all'interno dell'EGATO e il riparto dei conferimenti patrimoniali in favore dello stesso, comprensivi di eventuali oneri e passività gravanti sui beni da conferire. La quota del comune capoluogo di provincia non può, comunque, essere superiore al 40 per cento.”*;

VISTO, in particolare, l'articolo 3, comma 8, della legge regionale 25 luglio 2022, n. 14, che prevede che *“8. Entro sessanta giorni dalla data di approvazione della deliberazione di cui al comma 6, il Presidente della Regione, con proprio decreto, costituisce l'Assemblea e la convoca per l'elezione del Presidente e del Consiglio direttivo. Il medesimo decreto individua, sulla base dei criteri definiti dalla Giunta regionale, le quote di rappresentanza di ciascun comune all'interno dell'EGATO e la relativa quota di conferimenti patrimoniali.”*;

VISTA la deliberazione di Giunta regionale n. 1063 del 16/11/2022, con la quale è stato approvato l'Allegato “A”, comprensivo della tabella 1, recante i *“Criteri per la determinazione della quota di rappresentanza dei comuni all'interno dell'ente di governo d'ambito territoriale ottimale per la gestione integrata dei rifiuti urbani e per il riparto dei conferimenti patrimoniali in favore dello stesso”*, parte integrante e sostanziale della deliberazione stessa;

RILEVATO che nella Tabella 1 del succitato allegato “A”:

- è stato erroneamente riportato il peso ponderato (quota di rappresentanza) riferito all'Unione di Comuni e non al singolo Comune, in contrasto con l'articolo 3, comma 4 lett. a, comma 6 e comma 8 della legge regionale 25 luglio 2022, n. 14, sul presupposto che il dato riferito all'indicatore “tasso di raccolta differenziata”, è disponibile nel catasto nazionale telematico ISPRA (<https://www.catasto-rifiuti.isprambiente.it>), in forma aggregata per i comuni che esercitano il servizio di igiene urbana in forma associata;
- a seguito di errati arrotondamenti decimali, la somma delle singole quote di rappresentanza attribuite per ciascun ente di governo d'ambito territoriale ottimale non è pari a cento;
- non è stata data motivazione delle quote di rappresentanza attribuite, poiché non è stata indicata né la formula utilizzata per la determinazione della quota di rappresentanza dei Comuni all'interno dell'ente di governo d'ambito territoriale ottimale e né i relativi sottopesi utilizzati per determinarla:
  - sottopesi attribuiti ai range di tassi di raccolta differenziata RD ( $RD < 40\%$ ,  $40\% < RD < 65\%$ ,  $RD > 65\%$ )
  - sottopesi attribuiti alle varie tipologie di impianto (discariche con Autorizzazione Integrata Ambientale in esercizio e chiuse, impianto di termovalorizzazione, impianti di compostaggio, digestori anaerobici, impianti TMB/TM/TBM, con esclusione delle isole ecologiche), in riferimento al livello di impatto ambientale e gravame degli impianti su territorio:

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, concernente: “*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*” e, in particolare, l’art. 21-nonies relativo all’annullamento d’ufficio;

RILEVATO che sussistono i presupposti di cui agli artt. 21 octies e 21 nonies della legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii., per l’annullamento in autotutela della D.G.R. n. 1063 del 16/11/2022 e per estensione degli effetti dell’annullamento anche agli atti connessi e consequenziali;

VISTA la nota prot. reg. n. 547142 del 19/05/2023, con la quale, ai sensi degli artt. 7 e 8 della L.241/90, è stato comunicato all’Ente di Governo d’Ambito Territoriale Ottimale di Frosinone (EGAF), alla Provincia di Frosinone e ai Sindaci dei Comuni della Provincia di Frosinone, l’avvio del procedimento di annullamento in autotutela della Deliberazione della Giunta regionale 16 novembre 2022, n. 1063, recante: “*L.R. 14/2022 - art. 3, c.6. Approvazione dei criteri per la determinazione della quota di rappresentanza dei comuni all’interno dell’ente di governo d’ambito territoriale ottimale per la gestione integrata dei rifiuti urbani e per il riparto dei conferimenti patrimoniali in favore dello stesso*” e dei consequenziali provvedimenti amministrativi a causa della non corretta rispondenza degli atti medesimi alle norme vigenti, con riferimento al criterio utilizzato per la determinazione della quota di rappresentanza dei Comuni all’interno dell’ente di governo d’ambito territoriale ottimale;

VISTA la memoria del Comune di Fiuggi acquisita al prot. regionale n. 577644 del 26/05/2023;

CONSIDERATO, che

- Avverso la comunicazione di avvio del procedimento di annullamento d’ufficio, di cui alla nota prot. n. 547142 del 19/05/2023 l’Egaf (Egato Ambiente Frosinone) con nota acquisita al prot. regionale n. 571338 del 25/05/2023 ha presentato le proprie controdeduzioni;
- Dette controdeduzioni, in sintesi, avanzano le seguenti censure:
  - a) contrasto con la precedente volontà, consacrata nella decisione di Giunta n. 4 del 10 febbraio 2023, di voler procedere ad una mera rettifica della tabella annessa alla deliberazione giunta n. 1063 del 2022, e non anche ad un annullamento della stessa;
  - b) avvenuta adozione di una serie di atti da parte dell’Egaf (elezione cariche, approvazione Statuto, adozione del bilancio di previsione, nomina del revisore dei conti, approvazione della Convenzione per il servizio di tesoreria);
  - c) insussistenza dell’interesse pubblico sotteso alla volontà di procedere all’annullamento d’ufficio;
  - d) inopportunità nel non voler attendere la decisione del TAR sul ricorso giurisdizionale proposto dal Comune di Fiuggi;

RILEVATO, che:

- pur non essendo indispensabile, per giurisprudenza costante (Consiglio di Stato, Sez. IV, 1 marzo 2017 n. 941), controdedurre analiticamente e puntualmente tutte le obiezioni sollevate ex adverso, si ritiene comunque opportuno considerare quanto segue:
  - l’Amministrazione regionale, contrariamente a quanto sostenuto nella propria memoria da Egaf, ritiene che una semplice rettifica dei dati errati in seno ai provvedimenti oggetto di annullamento non permetta la necessaria ed integrale tutela degli interessi pubblici coinvolti;
  - nello specifico, l’illegittima attribuzione della quota di rappresentanza all’Unione dei Comuni in forma aggregata (pari a 2.65 nella D.G.R. 1063/2022), senza specificazione della quota di ciascun Comune che ne fa parte, è in palese contrasto con quanto disposto dall’art. 3, comma 4 lett. a, comma 6 e comma 8, della Legge Regione Lazio 25 luglio 2022, n. 14;
  - la nomina del Presidente dell’Egaf è stata disposta attribuendo, in modo arbitrario, ai singoli Comuni facenti parte dell’Unione (come indicato nella D.G.R. 1063/2022) una quota di

rappresentanza di cui non è nota la modalità di determinazione, modalità che avrebbe dovuto essere invece necessariamente definita dalla Regione, ai sensi dall'art. 3, comma 4 lett. a, comma 6 e comma 8, della citata Legge regionale 25 luglio 2022, n. 14;

- applicando la corretta formula di attribuzione delle quote ai singoli Comuni dell'Unione, come riportato nella decisione di Giunta n. 4/2023, si avrebbe un totale di 3,32, a fronte di 2,65 indicato nella D.G.R. 1063/2022, e tale diverso valore, comporta altresì la necessaria riparametrazione a 100 delle quote dei Comuni facenti parte dell'EGAF, con sicuri ed indiscussi risvolti patrimoniali a danno, ovvero a favore, dei singoli Comuni dell'Egaf: in ciò consistendo, evidentemente, il vizio originario dal quale è affetta la delibera da annullare, che non è affatto, oggettivamente ed indubitabilmente, un vizio trascurabile se rapportato al tema della effettiva rappresentatività in seno al nuovo Ente;
- a nulla può dunque rilevare una iniziale decisione, peraltro rimasta allo stato iniziale, atteso che la relativa proposta non è stata mai né definita né ha mai trovato formale approvazione, di limitare l'intervento correttivo ad una mera rettifica la quale, come ripetesì, non avrebbe il pregio di ripristinare la corretta legalità;
- per altro verso, l'avvenuta adozione di una serie di provvedimenti da parte dell'Egaf non può assurgere, in presenza di un atto iniziale di conferimento dei poteri evidentemente *contra legem*, a motivo ostativo della volontà di pervenire all'annullamento d'ufficio dello stesso, con conseguente ed ineludibile travolgimento delle iniziative assunte a valle, anche tenendo conto del lasso di tempo, oggettivamente contratto, che è intercorso tra l'approvazione della deliberazione n. 1063 e la presente;
- nella decisione di procedere all'annullamento d'ufficio si è debitamente provveduto alla comparazione dei diversi interessi in gioco, con la conseguenza che quelli dell'Egaf e del suo Presidente, firmatario della memoria del 25 maggio 2023, non possono non essere ritenuti cedevoli rispetto a quelli della Regione Lazio e degli stessi Enti locali interessati, in considerazione che è proprio per perseguire l'interesse pubblico ad una sana, corretta e veritiera rappresentanza dei singoli Comuni interessati che si è imposto l'annullamento della originaria deliberazione n. 1063;
- nel caso di specie, poi, a fronte dell'interesse pubblico alla corretta determinazione delle quote di rappresentatività ai singoli Comuni (con tutto ciò che ne consegue in termini di legittimità degli atti adottati dall'Egaf, sia di quelli iniziali sia di quelli futuri) non si contrappone un interesse, qualificato, di privati, che sulla deliberazione di Giunta n. 1063 hanno riposto un legittimo affidamento, bensì solo quello dello stesso Egaf e, semmai, dei relativi organi, che vantano evidentemente una mera aspettativa di tipo patrimoniale-personale al mantenimento dello status quo;
- né è oggettivamente applicabile il principio della convalida dell'atto illegittimo, stante il fatto che la deliberazione da rimuovere ha applicato quote di rappresentatività gravemente viziate ed in contrasto con la legge regionale vigente in materia;
- del tutto irrilevante si appalesa, infine, l'invito a voler attendere il responso del TAR Lazio sul ricorso presentato dal Comune di Fiuggi, atteso che l'Amministrazione se rileva l'esistenza di un vizio originario che affligge un proprio provvedimento è tenuta/obbligata a rimuoverlo dall'Ordinamento – con ogni ragionevole solerzia, peraltro, proprio al fine di non far sedimentare situazioni giuridiche illegittime – non demandando all'Autorità giudiziaria l'esercizio di proprie prerogative, senza che la pendenza dell'impugnativa possa poi radicare alcun diritto od aspettativa in capo ai resistenti del relativo giudizio;

VALUTATO, pertanto, che le deduzioni presentate dall'Egaf nella citata memoria del 25 maggio 2023 non abbiano giuridico fondamento e per l'effetto non possano essere accolte;

RITENUTO, pertanto, ai sensi dell'art.21 nonies della L.241/90 e ss.mm.ii., di annullare in autotutela la DGR n. 1063 del 16/11/2022 “L.R. 14/2022 - art. 3, c.6. Approvazione dei criteri per la determinazione della quota di rappresentanza dei comuni all'interno dell'ente di governo d'ambito

*territoriale ottimale per la gestione integrata dei rifiuti urbani e per il riparto dei conferimenti patrimoniali in favore dello stesso” dando atto che gli effetti dell’annullamento si estendono agli atti immediatamente connessi e consequenziali;*

CONSIDERATO che il presente atto non comporta oneri a carico del Bilancio della Regione Lazio;  
ACQUISITO il parere della commissione consiliare competente espresso nella seduta del .....

## **DELIBERA**

per le motivazioni di cui in premessa, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto che qui si intendono integralmente riportate:

- 1) che le deduzioni presentate dall’Egaf nella citata memoria del 25 maggio 2023 non abbiano giuridico fondamento e per l’effetto non possono essere accolte;
- 2) di annullare in autotutela, ai sensi dell’art.21 nonies della L.241/90 e ss.mm.ii:
  - la D.G.R. n. 1063 del 16/11/2022 “*L.R. 14/2022 - art. 3, c.6. Approvazione dei criteri per la determinazione della quota di rappresentanza dei comuni all’interno dell’ente di governo d’ambito territoriale ottimale per la gestione integrata dei rifiuti urbani e per il riparto dei conferimenti patrimoniali in favore dello stesso*”.
- 3) di dare atto dell’estensione degli effetti dell’annullamento anche ai seguenti provvedimenti, immediatamente connessi e consequenziali ossia:
  - Decreto del Presidente n. T00188 del 29/11/2022 recante: “*Legge regionale 25 luglio 2022, n. 14, art. 3 - Costituzione dell’Assemblea dell’Ente di Governo d’Ambito Territoriale Ottimale (EGATO) di Frosinone (FR) per la gestione integrata dei rifiuti*”;
  - Decreto del Presidente n. T00189 del 29/11/2022 recante: “*Legge regionale 25 luglio 2022, n. 14, art. 3 - Costituzione dell’Assemblea dell’Ente di Governo d’Ambito Territoriale Ottimale (EGATO) di Latina per la gestione integrata dei rifiuti*”;
  - Decreto del Presidente n. T00190 del 29/11/2022 recante: “*Legge regionale 25 luglio 2022, n. 14, art. 3 - Costituzione dell’Assemblea dell’Ente di Governo d’Ambito Territoriale Ottimale (EGATO) di Viterbo (VT) per la gestione integrata dei rifiuti*”;
  - Decreto del Presidente n. T00191 del 29/11/2022 recante: “*Legge regionale 25 luglio 2022, n. 14, art. 3 - Costituzione dell’Assemblea dell’Ente di Governo d’Ambito Territoriale Ottimale (EGATO) della Città Metropolitana di Roma Capitale per la gestione integrata dei rifiuti con esclusione del territorio di Roma Capitale.*”
  - Decreto del Presidente n. T00193 del 29/11/2022 recante: “*Legge regionale 25 luglio 2022, n. 14, art. 3 - Costituzione dell’Assemblea dell’Ente di Governo d’Ambito Territoriale Ottimale (EGATO) di Rieti (RI) per la gestione integrata dei rifiuti*”;
  - nota prot reg.1233154 del 5/12/2022, recante: “*Convocazione della Assemblea degli Egato, prima seduta*”.

per i quali verranno adottati gli opportuni e specifici provvedimenti di annullamento.

La competente Direzione regionale Ciclo dei Rifiuti provvederà all'adozione di tutti gli atti necessari all'attuazione del presente provvedimento.

Avverso il presente atto è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale amministrativo regionale del Lazio nel termine di giorni sessanta dalla pubblicazione, ovvero, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi.

La presente Deliberazione sarà notificata all'Egaf e pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio con valore di notifica per tutti i Comuni della Regione Lazio.

Copia